

Nel fantastico mondo dei

fumetti...

di Riccardo De Falco



La legge sul diritto d'autore non prevede alcuna forma di protezione specifica per il fumetto, ma la giurisprudenza ne ha riconosciuto il carattere creativo originale, proprio delle opere tutelabili sia sotto l'aspetto del diritto morale che del diritto patrimoniale. Conseguenza di queste pronunce è stato il moltiplicarsi di iniziative per affermare anche in Italia il valore della "letteratura disegnata", come amava definire il fumetto Hugo Pratt, il celebre autore di "Corto Maltese". L'impegno più concreto è rappresentato da una proposta di legge che mira al riconoscimento della qualifica di autore dei disegni e all'inserimento nella legge 633/1941 di una sezione dedicata alle opere d'arte del disegno a fumetti.

IL FUMETTO COME FENOMENO CULTURALE

Esploso inaspettatamente agli inizi degli anni '60, il "boom" del fumetto ha senza alcun dubbio rappresentato un fenomeno culturale del tutto particolare sul quale è ricaduto da un lato l'interesse dei sociologi, che hanno preso atto della nascita di una cultura nuova e tipica della civiltà consumistica, dall'altro la curiosità del pubblico adulto che via via si è sempre più interessato ad esso, non più patrimonio di pochi e appassionati cultori.

Ma cosa s'intende per fumetto?

Storicamente possiamo definire fumetto la nuvoletta in cui sono racchiuse delle parole attribuibili a un personaggio: negli USA la chiamano "ballon", cioè "pallone", in quanto la nuvoletta il più delle volte ha la forma di una sfera, in Francia "ectoplasme", come a dire che i personaggi raffigurati nella striscia altro non sono che dei fantasmi.

Tuttavia nell'uso più generico del termine si può indicare con la parola "fumetto" non solo la nuvoletta ma tutta l'intera storia: nei Paesi di lingua inglese pren-

de il nome di "comic", forse perché agli inizi si trattava di una storia comica; nei Paesi francofoni prende invece la denominazione di "bande dessinée", ossia di striscia disegnata.

ORIGINI E STORIA

Il fumetto nasce agli inizi dell'Ottocento negli USA per rilanciare l'edizione domenicale di alcuni grandi quotidiani ma, in realtà, le sue origini risalgono a molti secoli prima come testimoniano inaspettate e insospettabili fonti.

Numerosissime sono infatti le testimonianze che documentano come fin dall'antichità le immagini venissero usate come strumento di narrazione: le avventure di guerra e di caccia disegnate dai primi uomini delle caverne; le vignette colorate disegnate sui papiri dell'Antico Egitto; i bassorilievi che, ricoprendo la Colonna Traiana eretta a Roma nel 113 d.c., celebrarono in una successione di vignette scolpite nel marmo la vittoria dell'imperatore Traiano sui Daci; le didascalie in latino e in volgare che nel Medio Evo hanno commentato, per le popolazioni meno istruite, le illustrazioni della "Bibbia pauperum"; le didascalie che accompagnarono nel famoso arazzo di Bayeux (XI sec.) le scene della conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni di Guglielmo il Conquistatore.

Più recentemente, e siamo nell'Ottocento, si diffusero invece delle stampe popolari che attraverso una serie di immagini narrarono storie suggerite dalla vita di tutti i giorni: in Francia furono rappresentate dalle così dette "Images d'Epinal", tavole dipinte a mano con precise finalità educative; in Germania dalla satira politica e di costume del famoso settimanale "Fliegende Blätter".

Ma come peraltro già ricordato in precedenza si vuole ricondurre alla fine del XIX secolo, e negli USA, la nascita vera e propria del fumetto: nel 1895 il disegnatore Outcault iniziò a pubblicare nell'edizione domenicale del New York World le tavole denominate "Down Hogan's Alley", in pratica una grande vignetta nella quale misere figure di diseredati, estratti dalla peggiore feccia newyorkese, ruotavano intorno ad un personaggio fisso, un ragazzino completamente calvo, con le orecchie a sventola e con un camicione lungo fino ai piedi: Yellow Kid. In quelle tavole, l'Autore manifestava con scritte sui cartelloni tenuti

dalla folla, sulle staccionate e sui muri di quei tuguri ma soprattutto sul camicione del protagonista tutto



il suo disprezzo per quella umanità senza patria e senza Dio.

In Italia i "comics" comparvero, seppure limitandosi ad alcune pubblicazioni ricche di didascalie come il "Corriere dei Piccoli", nel 1919 ma si diffusero con ben più ampio successo solo agli inizi degli anni '30, quando uscì il giornalino "Jumbo", ricco di storie umoristiche importate dall'Inghilterra e in cui, accan-

to alle solite didascalie, comparvero finalmente anche i fumetti.

ORATURE USATE SIA NEI
RESE CINEMATOGRAFICHE



© S. LICECIA

LA TUTELA GIURIDICA...

Il fumetto, come hanno narrato le sue origini, è senza dubbio un prodotto composito, nato stabilendo rapporti diretti con le arti preesistenti: con la letteratura per quanto riguarda il contenuto; con le arti figurative per quanto concerne le immagini;

con il cinema perché da esso ha mutuato la tecnica del montaggio, alternando piani diversi l'uno dall'altro, come il primo piano, il campo lungo ecc.

Ma questa sua origine spuria non ha tuttavia impedito di considerare il fumetto un'espressione autonoma e indipendente e c'è addirittura chi l'ha definita, nonostante il parere contrario di alcuni "puristi", la "nona arte" per eccellenza.

A prescindere da questa considerazione, è pacifico che l'importanza dell'arte di "scrivere" o "disegnare" fumetti ha finito con il far sorgere tutta una serie di problemi inerenti alla tutela giuridica dell'opera creata e dei suoi autori (disegnatori, sceneggiatori, inchiostatori ecc.). E in Italia il problema ha assunto di recente una rilevanza del tutto particolare per le rivendicazioni avanzate dai fumettisti che lavorano nella Walt Disney Italia Spa: come sostengono gli autori, la Disney Italia pagherebbe solo i diritti di riproduzione della prima stampa delle tavole e non quello delle ristampe che pure, di continuo, vengono pubblicate annualmente. Tutto ciò malgrado negli U.S.A. la stessa Disney sia stata costretta a riconoscere agli eredi dell'Autore di "Winnie the pooh" i diritti di ristampa mai concessi prima.

All'estero il fumetto gode di un'attenzione e di un riconoscimento certo e adeguato, essendo considerato un prodotto non solo di grande interesse culturale ma anche, e soprattutto, di rilevante valenza commerciale, visto il fiorente mercato che si è creato intorno a questo fenomeno (merchandising, produzioni multimediali e audiovisivi ecc.).

...IN EUROPA...

Soffermandoci in Europa, in Belgio per esempio, la relativa Legge sul Diritto d'Autore (L. 30.6.1994) non contiene un'esplicita previsione della tutela della "bande dessinée", ma sia dottrina che giurisprudenza hanno considerato il fumetto un chiaro esempio di opera in collaborazione, nata cioè dall'apporto di più soggetti, identificabili nelle figure:

- dello "scenariste", ovvero l'Autore del soggetto e della sceneggiatura;
- del "dessineauteur", ovvero di chi realizza graficamente la mise en images del soggetto;
- dell'addetto al "lettering", cioè di chi provvede alla scrittura del testo nell'ambito del "ballon".

Ma è la Francia il Paese europeo che più di tutti ha

saputo tutelare e valorizzare questa forma particolare di letteratura scritta e disegnata al tempo stesso. E' vero che anche in questo Paese non esiste una previsione esplicita per l'opera a fumetti, ma sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ricompreso nelle categorie degli autori anche i creatori di "bandes dessinées", affermando il principio della remunerazione proporzionale in funzione del prezzo di vendita al pubblico non solo con riguardo alle utilizzazioni sul territorio nazionale ma anche allo sfruttamento all'estero.

Inoltre, un accordo siglato nel 1996 fra il Governo e il Centro Nazionale del Fumetto francese, con la collaborazione del Ministero della Cultura, del Centro Nazionale del Libro e del Centro Nazionale di Arti Plastiche, ha disciplinato in 15 punti una serie di attività volte a stanziare fondi per la produzione di audiovisivi e CD-Rom sui fumetti e concreti aiuti per la traduzione, promozione e salvaguardia del fumetto francese.

...E IN ITALIA

In Italia, purtroppo, non c'è stata in passato la giusta considerazione istituzionale e culturale che sarebbe stata auspicabile e, come ha affermato Gianfranco Gorla, presidente dell'Associazione professionale "Anonima Fumetti" e Direttore del Centro Nazionale del Fumetto, "... nonostante il peso dell'opera di tanti Autori, non possiamo prenderci il lusso di considerare acquisito il concetto di fumetto come arte e forma narrativa".

Il legislatore, pur affermando al Titolo I della L.633/1941 la protezione delle "opera dell'ingegno di carattere creativo", includendo tra queste anche

opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno e via dicendo, non ha previsto alcuna protezione per il fumetto, probabilmente perché questa originale e particolare attività artistica e letteraria ha visto il suo sviluppo nel nostro Paese solo negli anni post-bellici.

Al contrario la giurisprudenza non solo ha riconosciuto che il fumetto, inteso come opera costituita da strisce disegnate e corredate di testi, ha carattere creativo originale e che pertanto costituisce opera tutelabile sia sotto l'aspetto del diritto morale che del diritto patrimoniale (cfr. Sentenza Corte di Cassazione I Sez. Civ. n.810 del 20.2.1978), ma ha sostenuto che la stessa tutela debba essere riconosciuta anche ai film d'animazione che costituiscono opera cinematografica rientrante nella previsione degli artt. 1 e 2 della L.633/1941 e che pertanto risultano assoggettate ad una duplice tutela, come opera cinematografica nel suo complesso e come opera grafica con riferimento ai disegni (cartoni animati) di cui la pellicola si compone (cfr. Ord. Pret. Roma del 10.9.1992 e Ord. Pret. Milano del 16.2.1995).

Conseguenza di queste pronunce è stato il moltiplicarsi di iniziative culturali e istituzionali che hanno oggi determinato finalmente anche in Italia il riconoscimento del valore del linguaggio espresso a mezzo del fumetto, non soltanto ai fini narrativi, e la considerazione che anche il messaggio espresso dalla "letteratura disegnata" - come amava dire Hugo Pratt, il celebre autore di "Corto Maltese" - può

dare il proprio contributo al Rinascimento della nostra cultura. Meritoria, ad esempio, è stata l'attività promossa dall'Associazione culturale Anonima Fumetti che in più di un convegno ha ribadito la necessità di considerare gli Autori italiani di fumetto non più elementi accessori nei contesti della cultura e del mercato letterario.

(segue a pag. 17)



Sul piano più specifico si è invece mosso il SILF (Sindacato Italiano dei Lavoratori del Fumetto, del disegno animato e della comunicazione visiva) che in una piattaforma rivendicativa presentata alla Disney Italia a proposito di quanto già accennato in precedenza, ha fra l'altro previsto la restituzione all'Autore, da parte del committente, degli originali delle tavole a fumetti e delle illustrazioni dei soggetti e delle sceneggiature che come tali, pertanto, sono di esclusiva proprietà degli Autori.

Probabilmente l'intervento più mirato è stato quello delle forze politiche che, cercando di coprire le lacune normative esistenti per l'opera a fumetti, hanno proposto, con un'apposita iniziativa di legge (n. 6681 del 18.1.2000), specifiche novità per la loro tutela.

Due sono gli obiettivi prefissati dalla proposta: da una parte estendere il diritto d'autore ad una categoria di operatori attualmente esclusi dai benefici di tale diritto; dall'altra qualificare il fumetto come mezzo di comunicazione di massa.

In particolare la succitata proposta prevede - art. 1 - ad integrare l'attuale art. 44 della L. 633/1941 estendendo "in caso di opere cinematografiche di cartoni animati" la qualifica di autore anche "all'autore dei disegni". Inoltre inserisce, nella summenzionata Legge, un'apposita sezione denominata

"Opere di arte del disegno a fumetti" le cui norme mirano: 1) a considerare il contributo letterario e il contributo grafico come essenziali e indivisibili per la costruzione psicologica e visiva dei personaggi a fumetti;

2) a considerare autore dei testi (soggetto e sceneggiatura) lo scrittore che idea dal punto di vista letterario il personaggio o i personaggi, la storia e/o la serie;

3) a considerare autore grafico (o dei disegni) il disegnatore che con il suo contributo rende visibilmente credibile e distinguibile il personaggio o i personaggi nella loro fisionomia;

4) a riconoscere i diritti (moralì e patrimoniali) ad un solo autore quando lo stesso sia autore letterario e grafico;

5) a disciplinare i diritti in questione quando l'opera a fumetti è di produzione seriale e necessita dell'apporto di più collaboratori. In questo caso, nel riaffermare che Autori e coautori della serie restano lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa, la proposta di legge regola anche i diritti dei collaboratori, autori della propria produzione e proprietari percentualmente dei diritti per quanto concerne le ristampe e le riedizioni, le vendite all'estero o qualsiasi altro sfruttamento commerciale, lasciando la definizione della anzidetta percentuale alla libera contrattazione delle parti.

I SENTIMENTI ESPRESSI NEL FUMETTO

PAURA



PREOCCUPAZIONE



AFFETTO



STUPORE



© S. A. 21/04